



PARCO NORD MILANO

REGOLAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E ONORARIE DEL PARCO NORD MILANO

Delibera
N. 15/14
DEL 17/04/2014



Capo I - Principi Generali

Art. 1 - Disposizione generale

Art. 2 - Struttura Organizzativa

Art. 3 - Finalità del servizio

Capo II - Norme organizzative

Art. 4 - Status di GEV

Art. 5 - Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria

Art. 6 - Aspiranti Guardia Ecologica Volontaria

Art. 7 - Nomina a Guardia Ecologica Volontaria

Art. 8 - Rinnovo del decreto e decadenza dalla nomina

Art. 9 - Guardia Ecologica Onoraria

Art. 10 - Sede del servizio

Art. 11 - Gruppi d'interesse

Art. 12 - Struttura del servizio

Art. 13 - Attività di vigilanza

Art. 14 - Riunioni e corsi

Art. 15 - Rapporti di servizio

Art. 16 - Automezzi

Art. 17 - Dotazioni personali delle Guardie Ecologiche

Art. 18 - Spese di viaggio, di trasferta e varie

Art. 19 - Compiti del Responsabile del Servizio

Capo III - Norme di comportamento

Art. 20 - Norme di comportamento - compiti e doveri delle guardie ecologiche

Art. 21 - Codice deontologico della Guardia Ecologica Volontaria

Art. 22 - Atti di accertamento

Capo IV - Norme disciplinari

Art. 23 - Sanzioni disciplinari

Art. 24 - Richiamo verbale

Art. 25 - Richiamo scritto

Art. 26 - Sospensione temporanea del servizio

Art. 27 - Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria

Art. 28 - Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

Art. 29 - Procedura per il rilievo e irrogazione delle sanzioni

Art. 30 - Sospensione volontaria e decadenza

Art. 31 - Dimissioni e congedo

Art. 32 - Riammissione

Capo V - Disposizioni finali

Art. 33 - Abbigliamento e segni distintivi



- Art. 34 - Mezzi ed equipaggiamento di servizio
Art. 35 - Copertura assicurativa e patrocinio legale
Art. 36 - Disposizioni finali

Capo I - Principi Generali

Art. 1 (Disposizione generale)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dall'Ente Parco Nord Milano ai sensi della Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 9 così come modificata con L.R. n. 14 del 06.05.2008 e s.m.i.

Art. 2 (Struttura organizzativa)

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è affidato alla Direzione dell'Ente Parco Nord Milano ed è coordinato dal Direttore o da suo/i delegato/i.
Il Direttore del Parco Nord provvede alla nomina di un Responsabile del Servizio a cui sono affidati le funzioni, i compiti, gli atti e gli adempimenti correlati all'organizzazione e al coordinamento del servizio.
Il Direttore del Parco Nord può provvedere altresì, concordandolo con il Responsabile, alla nomina di un Vice Responsabile, da individuarsi tra i dipendenti del parco con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.
Al Servizio appartengono le Guardie Ecologiche volontarie che, avendo regolarmente superato l'esame di cui all'art. 5 della L.R. 9/2005, ottengono il Decreto prefettizio di approvazione della nomina a Guardia giurata, nonché l'incarico di Guardia ecologica conferito ai sensi delle L.R. n. 9 del 28.02.2005, art. 7.
Ciascuna Guardia ecologica contribuisce all'attività del servizio in base alla disponibilità di tempo e alle attitudini personali e comunque nel rispetto dell'art. 8 della L.R. 9/2005, ovvero impegnandosi in almeno 14 ore di servizio mensili.

Art. 3 (Finalità del Servizio)

Scopi e finalità del servizio come dettagliato all'art. 1 della L.R. n. 9 del 28.02.2005 sono:

- a) Promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale;
- b) Svolgere attività educative e informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva;



L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Organizzatore eventuali mutamenti riguardanti i propri requisiti e recapiti, a compiere gli adempimenti da esso richiesti nonché a rispettare il segreto d'Ufficio per fatti o atti di cui venisse a conoscenza.

L'inizio dell'attività d'Istituto per conto dell'Ente in qualità di GEV è preceduto:

- a) dall'apposita formazione e dall'addestramento pratico;
- b) dall'idoneità all'incarico riconosciuta dal Parco Nord Milano;
- c) dalla nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria approvata da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prefetto) di Milano;
- d) dalla prestazione del giuramento nelle forme di legge;
- e) dall'accettazione e dall'impegno all'osservanza delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio inserite nel Regolamento;
- f) dal conferimento dell'incarico a GEV e dei poteri di accertamento delle violazioni di norme a difesa dell'ambiente ordinariamente previsti.

Art. 5

(Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria)

Sono requisiti essenziali:

- a) cittadinanza italiana o di stato membro della comunità europea;
- b) maggiore età;
- c) godere dei diritti civili e politici
- d) non avere subito condanne penali definitive;
- e) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che lo rendano idoneo al servizio;
- f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- g) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'art. 5 della L.R. n. 9 del 28.02.2005
- h) conseguire la nomina a guardia giurata;

Art. 6

(Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie)

L'aspirante Guardia Ecologica Volontaria:

- a) può partecipare alle riunioni di programmazione delle attività e agli interventi sul territorio, senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualità di pubblico ufficiale;
- b) deve produrre, prima del tirocinio, un certificato medico che attesti l'idoneità al servizio;



- c) deve superare l'esame del corso, al termine del quale viene richiesto alla Prefettura il Decreto di Guardia Particolare Giurata;
- d) deve rendere al Servizio Organizzatore una copia del Regolamento firmata per accettazione e impegno all'osservanza;
- e) è tenuto agli obblighi e alle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento.

La nomina a Guardia Ecologica Volontaria è subordinata all'idoneità fisica accertata mediante la documentazione di cui al precedente punto b) e sentito il Responsabile del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie, il cui parere deve essere espresso entro 30 giorni dal compimento del periodo di tirocinio.

Dopo l'approvazione della nomina ed eseguito il prescritto giuramento, deve compiere un periodo di tirocinio di 30 (trenta) ore; deve partecipare alle riunioni e può, se rientrando nelle coperture previste dall'assicurazione regionale, recarsi sul territorio con le Guardie Ecologiche individuate dal Responsabile del Servizio.

Art. 7

(Nomina a Guardia Ecologica Volontaria)

Conclusa la procedura per il rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata e superato il periodo di tirocinio da parte dell'aspirante, il Direttore del Parco Nord Milano adotta il provvedimento di nomina a Guardia Ecologica Volontaria e trasmette alla Regione Lombardia la richiesta di rilascio della tessera regionale di riconoscimento che verrà rilasciata alla Guardia Ecologica Volontaria.

Entro 30 giorni dalla nomina, pena la decadenza, la Guardia Ecologica Volontaria deve prestare giuramento nelle forme di legge.

La procedura di rilascio e di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è posta a carico dell'Ente su richiesta della Guardia Ecologica Volontaria.

Art. 8

(Rinnovo del decreto e decadenza dalla nomina)

L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei previsti requisiti.

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti è ostativo al rinnovo.

Si ha l'automatica decadenza della nomina a Guardia Ecologica Volontaria e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di Guardia Particolare Giurata, ovvero di perdita dei requisiti durante il periodo di validità del decreto.



prefettizio, ovvero per il possesso in qualità di volontario di altro decreto di guardia particolare giurata a qualsiasi titolo acquisito, che lo abilita alla vigilanza ambientale.

*Secondo quanto previsto dall'art. 250 del R.D. 635 del 6.5.1940 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", la formula del giuramento è la seguente:
"Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza nel rispetto dei diritti dei cittadini". Ai sensi dell'art. 10 della legge 28/11/2003 n. 246 la validità dei decreti prefettizi è stata portata a due anni dalla data del rilascio.*

Art. 9 (Guardie Ecologiche Onorarie)

Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'Ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco delle Guardie Ecologiche Onorarie.

Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la loro disponibilità all'Ente per collaborare in attività di:

- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

Il Responsabile del Servizio assicura il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie; in particolare la Guardia Ecologica Onoraria:

- partecipa con le Guardie Ecologiche Volontarie alle riunioni programmate per lo svolgimento delle attività richieste in modo coordinato;
- segnala al referente o al Responsabile del Servizio eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività pratica, formulando proposte migliorative e innovative per la totalità delle Guardie Ecologiche.

Art. 10 (Sede del Servizio)

Sede del Servizio di Vigilanza Ecologica è tutta l'area del Parco Nord Milano. Il Responsabile del Servizio può istituire sedi decentrate per le zone di servizio, onde consentire una maggiore facilità di coordinamento, di riunione, di gestione di mezzi e attrezzature. Il Servizio è comunque da intendersi espletato in modo unitario per l'intera area del Parco Nord.



Art. 11
(Gruppi d'interesse)

Al fine di svolgere le attività più consono ai propri interessi culturali e alle proprie attitudini, le Guardie ecologiche possono organizzarsi in "Gruppi di Interesse".
I "Gruppi d'interesse" organizzano l'attività riguardante un particolare settore del Servizio, e concordano con il Responsabile del Servizio un programma annuale di massima delle attività, evidenziando obiettivi, metodologie ed eventuali necessità strumentali o di mezzi.

Art. 12
(Struttura del servizio)

L'organizzazione del Servizio prevede la possibilità che il Responsabile del Servizio deleghi alcuni compiti a una o più GEV quali "Referenti di servizio".
A tali referenti di servizio selezionati, in base alle loro specifiche capacità, conoscenze e disponibilità il Responsabile del servizio può affidare specifici incarichi utili al buon funzionamento del servizio stesso.
I Referenti di servizio restano in carica fino al termine dell'anno solare. I nominativi e i loro specifici incarichi sono descritti nelle "Disposizioni Operative per le Guardie Ecologiche Volontarie" periodicamente aggiornate e distribuite dal Responsabile del Servizio.

Art. 13
(Attività di vigilanza)

L'attività di vigilanza è svolta dalle Guardie ecologiche, per i settori di competenza, previa compilazione di ordine di servizio, vistato dal Responsabile di Servizio o da suo/i delegato/i. L'attività è svolta di norma da pattuglie di almeno due persone. Le attività di promozione, informazione, didattica, ricerca, ecc. possono essere svolte, in conformità a programmi generali e previa compilazione di ordini di servizio, anche da singole Guardie ecologiche, a proposito della tipologia di attività.

Art. 14
(Riunioni e corsi)

Di norma le Guardie ecologiche si riuniscono presso la sede con una frequenza mensile al fine di definire operativamente le attività e di discutere le problematiche generali di organizzazione del servizio e altre eventuali necessità.



Il Responsabile di servizio, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientali, favorisce la partecipazione delle Guardie Ecologiche volontarie a corsi di aggiornamento, stage e altre iniziative in tal merito.

**Art. 15
(Rapporti di servizio)**

Le Guardie ecologiche sono tenute a compilare rapporti di servizio, come meglio e più dettagliatamente descritto nelle "Disposizioni Operative per le Guardie Ecologiche Volontarie" periodicamente aggiornate e distribuite dal Responsabile del Servizio. Tali rapporti dovranno essere fatti pervenire al Responsabile del Servizio al massimo entro quarantotto ore dallo svolgimento del servizio. Nel caso di attività diversa dalla vigilanza il rapporto di servizio può essere sostituito da una relazione finale sull'attività svolta.

I rapporti di servizio, i verbali e i beni eventualmente sequestrati durante il servizio dovranno essere fatti pervenire, a cura delle Guardie ecologiche coinvolte, al Responsabile di Servizio, al massimo entro quarantotto ore dall'effettuazione del servizio stesso.

**Art. 16
(Automezzi)**

L'uso degli automezzi in dotazione è consentito esclusivamente per motivi di servizio. A ogni utilizzo di un automezzo in dotazione, dovrà essere compilato apposito foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i dati riguardanti l'utilizzo ed eventuali segnalazioni di necessità manutentive o quant'altro possa interessare la perfetta efficienza del mezzo.

La manutenzione ordinaria o straordinaria degli automezzi sarà effettuata dall'Ente Parco Nord Milano.

Il rifornimento degli automezzi in dotazione avverrà presso i distributori convenzionati e con le modalità fornite dall'Ente Parco Nord; ogni rifornimento dovrà essere registrato sull'apposito foglio di viaggio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al regolamento per la gestione degli automezzi del Parco Nord e a quanto riportato nelle "Disposizioni Operative per le Guardie Ecologiche Volontarie" periodicamente aggiornate e distribuite dal Responsabile del Servizio.

**Art. 17
(Dotazioni personali delle Guardie ecologiche)**



A ogni Guardia Ecologica Volontaria è assegnato:

- **Il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato da Prefetto ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;**
- **Il decreto del Direttore del Parco Nord con cui viene conferito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria;**
- **Il tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Regione Lombardia;**
- **Il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica predisposto dalla Regione Lombardia;**
- **Il vestiario di servizio fornito dall'amministrazione**

Art. 18

(Spese di viaggio, di trasferta e varie)

In caso di particolare necessità il Responsabile del servizio può autorizzare servizi il cui espletamento comporti spese vive, che saranno rimborsate dietro presentazione d'idonea documentazione e valutazione di congruità.

Le guardie ecologiche volontarie potranno ricevere rimborsi spese, a seguito di presentazione d'idonea documentazione e valutazione di congruità, come meglio precisato e regolamentato dalla Deliberazione N. 13/11 del 31 maggio 2011 del Consiglio di Amministrazione del Parco Nord ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, lettera "c" della Legge Regionale n. 9/2005 ("Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologico").

Art. 19

(Compiti del Responsabile del Servizio)

Oltre a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 9/2005, il Responsabile del Servizio provvede a:

- **Predisporre gli ordini di servizio, contemperando la disponibilità delle Guardie ecologiche con l'esigenza del servizio;**
- **Ricevere i rapporti di servizio e i verbali concernenti, le trasgressioni, redatti dalle Guardie ecologiche nell'espletamento delle loro funzioni, e seguirne l'iter successivo;**



- Proporre annualmente, sentite le Guardie ecologiche, al Consiglio di Gestione del Parco i programmi di lavoro;
- Predisporre i piani annuali delle attività, preventivo e consuntivo, da inviare alla Regione Lombardia;
- Predisporre per il Parco Nord un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale e sulle attività svolte che dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta Regionale;
- Delegare i propri compiti, se ritenuto necessario, a una o più GEV quali referenti di particolari servizi o di gruppi di lavoro.

Capo III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 20

(Norme di comportamento - Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie)

In servizio la Guardia Ecologica Volontaria deve:

- a) Indossare correttamente la divisa e a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla Regione;
- b) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Responsabile del Servizio;
- c) Operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre la precedenza all'aspetto preventivo e educativo, collaborando con i relativi referenti e le altre Guardie Ecologiche;
- d) Osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
- e) Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente Parco Nord che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso;
- f) Partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni periodiche del gruppo;



- g) Non portare armi durante il servizio; l'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea dalle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina;
- h) Osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature che ha ricevuto in affidamento per lo svolgimento del servizio;
- i) Assicurare almeno quattordici ore mensili di attività, che prevedano turni di almeno tre ore, comunicandoli sempre preventivamente, fatta salva eventuale deroga motivata dal Responsabile del Servizio;
- j) Compilare in modo chiaro e completo, sottoscrivendoli, gli atti di servizio
- k) Attenersi scrupolosamente alle norme e indicazioni riportate nelle "Disposizioni Operative per le Guardie Ecologiche Volontarie" periodicamente aggiornate e distribuite dal Responsabile del Servizio;
- l) Rispettare, sia in servizio che in privato, il codice deontologico di cui all'art. 12 del presente regolamento;

Art. 21

(Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria)

La Guardia Ecologica Volontaria deve:

- a) Osservare strettamente il segreto d'ufficio, mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei;
- b) Vestire, in servizio, l'uniforme assegnata e fornita dall'Ente che deve essere sempre decorosa, in ordine e priva di fronzoli e/o patacche.
- c) Segnalare per iscritto all'Autorità Giudiziaria tramite il proprio Responsabile del Servizio ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un reato, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della flora e dell'ambiente di cui è affidata la tutela, o assolvere l'obbligo giuridico per il tramite di altre forze di polizia;
- d) Collaborare con gli agenti incaricati e preposti in materia (nel caso si proceda alla contestazione d'illeciti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modifiche e/o integrazioni);
- e) Svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di: correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; con condotta irreprensibile e operando con senso di



- responsabilità e astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio (anche fuori dal servizio deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni);
- f) Non cercare di imporre i propri valori morali ma proporre comportamenti di salvaguardia della natura promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone interessate;
 - g) Collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del gruppo prendendo parte alle riunioni per dare un libero apporto, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
 - h) Seguire le direttive dell'Ente assicurando continuità agli impegni assunti e ai compiti intrapresi;
 - i) Agire senza scopi di lucro anche indiretto e non accettare regali o favori;
 - j) Avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore quando si è in divisa;
 - k) In nessun caso e per nessuna ragione, è ammesso qualificarsi come Guardia Ecologica volontaria per scopi privati.

Art. 22
(Atti di accertamento)

Al sensi della Legge 689/81, le GEV, in quanto addetti al controllo sull'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione POSSONO procedere a:

- Assunzione di informazioni;
- A ispezioni di cose e luoghi DIVERSI dalla privata dimora;
- Procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica;
- Procedere al sequestro delle cose atte a formare oggetto di confisca amministrativa;

Nell'espletare tali atti le GEV debbono assolutamente rispettare le garanzie di legge e, in particolare:

- a) Rispettare la privata dimora e la proprietà privata ricercando l'espresso consenso dell'avente diritto. Pertanto non è possibile scavalcare recinzioni, siepi vive (o qualsiasi altro "stabile riparo" posto a tutela di fondi altrui) o entrare in altri immobili adibiti a luogo di lavoro;



- b) Non procedere a perquisizioni (nel senso di ricercare cose occulte o non facilmente acquisibili) su persone, zaini o bagagliai di auto e simili, a meno che non vi sia l'espresso e spontaneo consenso della persona interessata.

Capo IV - NORME DISCIPLINARI

Art. 23 (Sanzioni disciplinari)

Compete al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie Ecologiche volontarie dalla L.R. 9/2005, dal presente regolamento, da quanto riportato nelle "Disposizioni Operative per le Guardie Ecologiche Volontarie" periodicamente aggiornate e distribuite dal Responsabile del Servizio e dal civile comportamento.

I provvedimenti disciplinari previsti sono:

- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sospensione temporanea dell'incarico
- Revoca dell'incarico e conseguente espulsione dal servizio.

Art. 24 (Richiamo verbale)

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

Può essere inflitto senza obbligo di rapporto dal Responsabile del Servizio.

La sanzione inflitta va comunicata al Direttore del Parco.

Art. 25 (Richiamo scritto)

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- La reiterazione di rilievi o mancanze;
- La negligenza in servizio;
- La mancanza di correttezza nel comportamento;
- Gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo;



• L'inosservanza del codice deontologico;
Tale richiamo è formulato mediante lettera del Responsabile del Servizio, controfirmata dal Direttore del Parco in cui:

- a) Viene contestata l'irregolarità o la mancanza riportando la disposizione di legge o regolamentare e l'ordine di servizio violati;
- b) Si richiama la Guardia Ecologica alla stretta osservanza in futuro di quanto stabilito e disposto, ai fini della regolare prosecuzione del rapporto di servizio, comunicando il recapito per eventuali controdeduzioni.

In tutti i casi del richiamo scritto, a cura del Responsabile del Servizio, verrà inserita copia nel fascicolo matricolare.

Art. 26

(Sospensione temporanea dal servizio)

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi e comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento e la comunicazione alla Prefettura, nonché la decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Della sospensione si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

La sospensione temporanea è inflitta dal Direttore del Parco dietro proposta del Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- Violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni regolamentari;
- Reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- Inosservanza dei doveri d'ufficio;
- Abuso d'autorità;
- Accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
- Gravi irregolarità in servizio;
- Uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Abuso di sostanze alcoliche;
- Partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione dell'Ente ovvero espressione in divisa o durante il servizio di opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata.

Art. 27

(Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria)



La Guardia Ecologica Volontaria, sottoposta a procedimento penale, che preveda una pena superiore nel massimo a tre anni, è sospesa in via cautelare dal servizio sino alla definizione del procedimento.

La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della divisa e delle altre eventuali dotazioni, nonché la decadenza automatica degli incarichi eventualmente ricoperti.

La revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria, si ha nei casi seguenti:

- A seguito di condanna penale definitiva per reati non colposi;
- Nel caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto prefettizio di nomina o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- Quando la mancanza commessa è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, o quando alla guardia ecologica volontaria è stata già irrogata una sospensione temporanea.

La sospensione è disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la decadenza del rapporto fiduciario tra l'Ente e il volontario; in tale ipotesi il Direttore del Parco, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato.

La revoca comporta l'impossibilità di riacquistare la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

Art. 28

(Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari)

La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia ecologica volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito.

In via amministrativa può essere richiesta dalla Guardia Ecologica volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione, sempre che l'interessato abbia dato prova, nel periodo di una costante buona condotta.

Art. 29

(Procedura per il rilievo e irrogazione delle sanzioni)

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con la previsione di un termine non inferiore a



quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiederne essere personalmente sentito.

Nell'ipotesi in cui le controdeduzioni o l'audizione siano valutate in senso favorevole alla Guardia Ecologica, si procede all'archiviazione del caso; trascorsi venti giorni dalla contestazione, senza riscontro da parte dell'interessato, viene avviata la proposta di provvedimento di sospensione temporanea o revoca dell'incarico.

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e di servizio.

La sanzione disciplinare più grave del richiamo verbale è iscritta nel fascicolo personale della guardia ecologica volontaria.

Art. 30

(Sospensione volontaria e decadenza)

La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, su richiesta della guardia ecologica volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative e implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni ogni cinque di servizio.

La Guardia Ecologica Volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontario accordato, previa comunicazione al Responsabile del Servizio e all'Ente.

Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la Guardia Ecologica Volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 31

(Dimissioni e congedo)

In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria l'interessato deve darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio e all'Ente; la comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere però resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, del documento di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dall'Ente.

La Guardia Ecologica Volontaria ultra settantacinquenne non più idonea al servizio o quella che contrae una qualsiasi forma di infermità inabilitante è congedata dal servizio.



La Guardia Ecologica Volontaria congedata perde la qualifica di pubblico ufficiale e guardia giurata, ma può svolgere servizio onorario e partecipare ad attività educative o manifestazioni in rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie

**Art. 32
(Riammissione)**

Il cittadino già Guardia Ecologica Volontaria può presentare istanza motivata di riammissione entro tre anni dalla perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria. In tutti i casi la nomina a Guardia Ecologica Volontaria è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 33
(Abbigliamento e segni distintivi)**

Per abbigliamento e segni distintivi si intendono:

- a) il distintivo regionale del servizio che deve essere indossato, durante l'attività, in modo visibile;**
- b) il vestiario stabilito e fornito dal Servizio Organizzatore, sui quali applicare i segni di riconoscimento di cui al precedente comma;**
- c) Il documento di riconoscimento rilasciato dalla Regione e consegnato alla Guardia Ecologica all'inizio dell'attività;**

**Art. 34
(Mezzi e equipaggiamento di servizio)**

L'assegnazione di mezzi può essere stabilita a titolo di dotazione individuale o di gruppo, in tale ultimo caso il mezzo è affidato in via principale al Responsabile del Servizio, che può delegare altre Guardie Ecologiche Volontarie, anche per la cura degli adempimenti connessi all'utilizzo; con esclusione delle responsabilità correlate alla conduzione e detenzione.

Attrezzature e strumentazioni possono essere consegnate alle Guardie Ecologiche Volontarie assegnatarie, per l'espletamento dell'attività, a titolo di comodato d'uso gratuito, rimanendo comunque di proprietà dell'Ente.

Gli assegnatari e gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare le restituzioni e le segnalazioni come previsto dal Capo III del presente Regolamento, e comunque:



- a) I segni di riconoscimento, il vestiario e il documento suddetti devono essere riconsegnati al Servizio Organizzatore, quando da esso richiesto e comunque in caso di cessazione. In caso di deterioramento, sottrazione o smarrimento la Guardia Ecologica deve effettuare tempestivamente la denuncia o la segnalazione al Servizio Organizzatore;
- b) La tessera di riconoscimento, i segni distintivi e il materiale, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla Guardia Ecologica Volontaria, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla data di cessazione del servizio;
- c) Durante l'attività, su indumenti e veicoli di trasporto dell'Ente o privati autorizzati, non deve essere visibile tutto ciò che possa ricondurre a strutture, Uffici e Amministrazioni estranee al Servizio ovvero diversi dall'Ente, nonché a incaricati differenti dalle Guardie Ecologiche Volontarie o dalle Guardie Ecologiche Onorarie.

Art. 35

(Copertura assicurativa e patrocinio legale)

La Regione garantisce alla Guardia Ecologica copertura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ciascuna Guardia Ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione e rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti del Parco Nord Milano.

La Guardia Ecologica all'atto del ritiro, per osservanza del presente Regolamento, esenta per iscritto l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento degli incarichi assegnati.

Le Guardie Ecologiche disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.

L'Ente può, ravvisata l'opportunità, prevedere e stipulare in conformità alla normativa vigente polizze assicurative integrative.

La denuncia alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale di eventi dannosi, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e s.m.i., deve avvenire mediante stesura di un rapporto di servizio da far pervenire al Responsabile del Servizio, entro cinque giorni.

Alla Guardia Ecologica è garantito patrocinio legale nella misura e con le modalità previste per i dipendenti dell'Ente, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati; il diritto al contraddittorio e alla difesa tecnica è assicurato da parte del Servizio competente in ogni fase del procedimento disciplinare eventualmente avviato.



Art. 36
(Disposizioni Finali)

Le funzioni svolte dalle Guardie Ecologiche non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente Regolamento, la qualifica di Guardia Ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con l'Ente Parco Nord Milano.

In relazione a quanto eventualmente non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, nonché alle Disposizioni Operative per le Guardie Ecologiche Volontarie periodicamente aggiornate e distribuite dal Responsabile del Servizio delle guardie ecologiche volontarie dell'Ente Parco Nord Milano.

Copia del presente regolamento sarà consegnata a ciascuna Guardia.

